

LA VIOLENZA DOMESTICA NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
a.baigueraaltieri@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. La violenza domestica sotto il profilo civilistico.

L' Art. 28b CC riveste un' importanza fondamentale. Esso è stato voluto dall' ex On. Vermot-Mangold, nell' ambito dell' Iniziativa Parlamentare 00.419 del 14/06/2000, rubricata << *Protezione contro la violenza nella famiglia e nella coppia* >>.

Art. 28b Codice Civile svizzero

Violenza, minacce o insidie

Per proteggersi da violenze, minacce o insidie, l' attore può chiedere al giudice di vietare all' autore della lesione in particolare di

- 1. avvicinarsi o accedere ad un perimetro determinato attorno alla sua abitazione*
- 2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri*
- 3. mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo*

Inoltre, se vive con l' autore della lesione nella stessa abitazione, l' attore può chiedere al giudice di farlo allontanare dall' abitazione per un periodo determinato. Questo periodo può essere prolungato una volta per motivi gravi.

Il giudice può, per quanto appaia giustificato considerate tutte le circostanze:

- 1. obbligare l' attore a versare un' indennità adeguata all' autore della lesione per l' uso esclusivo dell' abitazione*
- 2. con il consenso del locatore, trasferire al solo attori diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di locazione*

I Cantoni designano un servizio che può decidere l' allontanamento immediato dell' autore della lesione dall' abitazione comune in caso di crisi e disciplinano la procedura.

Con il lemma << *domicilio* >>, l' Art. 28b CC intende il luogo di svolgimento concreto della convivenza familiare, a prescindere dagli eventuali domicili formali nominalisticamente indicati sui documenti d' identità. Inoltre, l' applicazione effettiva e quotidiana dell' Art. 28 b CC era ed è affidata alle singole Polizie Cantionali, cui spetta pertanto la realizzazione fattuale della *ratio* <<*chi picchia se ne va* >>. In terzo luogo, l' Art. 28 CC non costituisce affatto una monade normativa isolata ed astratta. Basti pensare all' Art. 172 comma 3 CC (introdotto dalla LF 23/06/2006)

Art. 172 comma 3 CC

[...]

Se necessario, il giudice, ad istanza di un coniuge, prende le misure previste dalla legge. La disposizione relativa alla protezione della personalità in caso di violenze, minacce o insidie è applicabile per analogia

L' Art. 28 b CC si applica anche durante la Procedura di divorzio o nel corso di qualunque altro caso di separazione coniugale (Artt. 276 e 307 Cpc).

Qualora il familiare violento (compresi i figli) non ottemperi all' allontanamento ex Art. 28b CC, scatta la previsione sanzionatoria esplicitata dall' Art. 292 StGB

Art. 292 StGB

Disobbedienza a decisioni dell' Autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una Autorità competente o da un Funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente Articolo, è punito con la multa.

Si tenga presente, come precisato a livello di Lavori Preparatori, che l' Art. 28b CC e le relative “ *norme-corollario* “ tutelano l' interezza psicofisica del familiare maltrattato, ovverosia <<*la sua integrità fisica, psichica, sessuale e sociale* >>.

Sotto il profilo del Diritto Processuale Civile, è necessario un formale Ricorso della Parte Lesa, cui spetta pure l' onere della prova (Artt. 172, 271 e 272 Cpc). Il che rende indispensabile l' utilizzo di un Avvocato di fiducia.

Se la coppia ha figli minorenni, si applicano le Norme comuni in tema di potestà genitoriale (Artt. 176 e 315 CC)

Art. 176 comma 3 CC

[Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi]

[...] << *prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione* >>

Art. 315 CC

Le misure per la protezione del figlio sono ordinate dalle autorità tutorie del domicilio del figlio

Se il figlio vive presso genitori affilianti o altrimenti fuori dalla comunione domestica dei genitori, ovvero se vi è pericolo nel ritardo, sono pure competenti le autorità del luogo di dimora del figlio

L' autorità del luogo di dimora che ordina una misura per la protezione del figlio ne informa l' autorità del domicilio

In casi di estrema urgenza e di pericolo, l' Art. 28b CC può essere provvisoriamente applicato *inaudita altera parte* (Art. 265 Cpc).

2. La violenza domestica sotto il profilo penalistico.

Sino al 2004, in Svizzera, le lesioni personali semplici, le vie di fatto reiterate, le minacce e lo stupro tra coniugi erano perseguibili a querela di parte. Il rischio, dunque, consisteva nella cronica passività omertosa della Parte Lesa, la quale non si rivolgeva alla Polizia nella speranza di poter migliorare la situazione della propria famiglia. Viceversa, ora, dopo la Riforma von Felten, anche le violenze più lievi sono perseguibili *ex officio* grazie alla novellazione dell' Art. 55a StGB, in vigore dallo 01/04/2004.

Art. 55a StGB

Sospensione del procedimento. Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima

In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3-5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b bis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se

a. la vittima è:

- 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell' autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell' anno successivo al divorzio, o*

2. *il partner registrato o l' ex partner registrato dell' autore e il fatto è stato commesso durante l' unione domestica registrata o nell' anno successivo al suo scioglimento, o*
3. *il partner convivente o l' ex partner convivente dell' autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell' anno successivo alla separazione; e*

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l' esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell' autorità competente.

Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l' esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per iscritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione

Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l' abbandono del procedimento.

Il Bundesgericht, in data 21/03/2006 e pure il 21/12/2009, ha precisato, nel contesto dell' Art. 55a StGB, che *<< le Autorità sono obbligate a sospendere il Processo se la Parte Lesa ne esprime la volontà. Tuttavia, le Autorità possono rinunciare alla sospensione del Processo se emerge che la proposta di sospensione non è frutto del libero arbitrio della Parte Lesa. Il respingimento dell' istanza di sospensione non è per nulla ammissibile se la predetta Parte Lesa è stata convinta a rinunciare alla querela con minacce, vessazioni o violenze >>.* Pertanto, nello stare decisis del Bundesgericht, i Magistrati recano la piena potestà di punire d' ufficio anche i maltrattamenti familiari non aggravati, ovverosia *<< le lesioni semplici, le vie di fatto reiterate, la minaccia e la coazione >>* (comma 1 cpv. 1 Art. 55a StGB). Molte volte, del resto, la Parte Lesa si auto-inganna per la vergogna o per la falsa speranza che le violenze domestiche in famiglia cessino spontaneamente.

2.1. Il divieto di contatto ed il divieto di permanenza nel nuovo StGB.

Dopo la novella, nel 2005, dei lunghi eppur completi Artt. 67 StGB e 67b StGB, il giudice può ordinare al reo di violenza domestica di non contattare, per un tempo determinato, la Parte Lesa e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima. Nei casi più gravi, il controllo può avvenire a mezzo braccialetto elettronico (comma 3 Art. 67b StGB).

Assai utile, per prevenire la violenza domestica e lo stalking, è pure l' Art. 237 Cpp

Art. 237 Cpp

Disposizioni generali

Il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione.

Sono misure sostitutive segnatamente:

[...]

- c. l' obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato*

[...]

- g. il divieto di avere contatti con determinate persone*

Per sorvegliare l' esecuzione di tali misure sostitutive, il giudice può disporre l' impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare

L' adozione e l' impugnazione di misure sostitutive sono rette per analogia dalle norme sulla carcerazione preventiva e sulla carcerazione di sicurezza

Se nuove circostanze lo esigono, oppure se l' imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive, oppure ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza.

La sorveglianza con il braccialetto elettronico è tutt' oggi poco applicata. I Cantoni più avanguardistici sono Basilea Città, Basilea Campagna, Berna, Vaud, Ginevra, Ticino e Soletta. Entro il 2019, l' utilizzo di sistemi elettronici di localizzazione GPS sarà obbligatorio in tutti i ventisei Cantoni.

3. La violenza domestica nella Normazione cantonale ed in quella internazionale.

Come previsto, sin dal 2007, dal comma 4 Art. 28b CC, << *i Cantoni designano un servizio che può decidere l' allontanamento immediato dell' autore della lesione dall' abitazione comune* [...] >>. Da siffatto rinvio altrove sono scaturite ben quattro Leggi cantonali contro la violenza domestica, ovverosia la LC 30/03/2004 in Canton de Neuchatel, la LC 16/09/2015 in Canton Ginevra, la LC 19/06/2006 in Canton Zurigo e, infine, la LC 21/05/2010 in Canton Obvaldo. Anche le Polizie di molti Cantoni si sono adeguate, così come accaduto in Canton Berna (LC 08/06/1997), in Canton Turgovia (LC 09/11/2011), in Canton San Gallo (LC 10/04/1980) ed in Canton Argovia (LC 06/12/2005). Anzi, in Canton Friburgo ed in Canton Lucerna, negli Anni Duemila, la Legislazione cantonale ha minuziosamente e scrupolosamente applicato in modo integrale l' Art. 28b CC, al fine di proteggere, senza indugio alcuno, le vittime di violenza domestica. Senza dubbio, le varie Polizie cantonali elvetiche costituiscono il pilastro fondamentale che garantisce la cogenza effettiva del comma 4 Art. 28b CC. Tant' è che i Dottrinari svizzeri francofoni parlano di << *mesures policières de protection* >>

Sotto il profilo internazionalistico, la Svizzera, nel 1981, ha ratificato la Convenzione ONU del 18/12/1979 sull' eliminazione di tutte le forme di discriminazione tra donna e maschio. La Raccomandazione ONU n. 19 del 1992 ha precisato, inoltre, che << *la violenza fondata sul sesso costituisce una forma di discriminazione contraria alle disposizioni della Convenzione ONU del 18/12/1979* >>.

In data 29/09/2008, la Confederazione ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione, che istituisce un apposito Comitato per l' eliminazione delle violenze contro la donna. Nel 2015, il Comitato ha ammonito l' Ungheria sulla base di un caso di maltrattamenti psico-fisici non adeguatamente sanzionato dalla Magistratura ungherese.

Assai emblematica è pure la Risoluzione ONU 48/104 del 20/12/1993, ideata << *per prevenire gli atti di violenza contro le donne, per processare i responsabili e per punirli conformemente alle Legislazioni nazionali* >>. Senza dubbio, rimane purtroppo quell' astrattezza generica che caratterizza da sempre il Diritto Internazionale Pubblico.

La CEDU, anch' essa ratificata dalla Svizzera, non tratta in forma esplicita il tema della violenza domestica. Tuttavia, nella Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo, i maltrattamenti familiari violano la *ratio* degli Artt. 2, 3, 8 e 14 CEDU. Più precisamente, la CEDU è risultata violata nei leading-cases *Opuz vs. Turchia* (09/06/2009), *Rumor vs. Italia* (27/05/2014), *T.M. & C.M. vs. Moldavia* (28/01/2014), *Eremia et al. vs. Moldavia* (28/05/2013) ed *A. vs. Croazia* (14/10/2010). In tutti i Precedenti ora menzionati risulta non rispettata la CEDU in tanto in quanto gli Ordinamenti di molti Stati ratificanti non prevedono una Normativa specifica ed esplicita per prevenire e/o sanzionare la violenza domestica.

Nel Settembre 2013, la Svizzera ha ratificato la Convenzione del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I lemmi-chiave di tale Protocollo internazionale sono, in buona sostanza, << *prevenire ... proteggere ... perseguire ... punire* >>. Ciò vale non soltanto per quanto attiene ad i maltrattamenti psico-fisici, ma anche relativamente allo stupro, all' incesto, al matrimonio forzato, alla sterilizzazione eugenetica ed alla mutilazione islamica di organi genitali femminili.

4. Profili statistici della violenza domestica in Svizzera.

Nonostante lievi mutamenti percentuali, la violenza domestica, in Svizzera, costituisce oggi

un problema sociale di notevole rilevanza.

Qualora si considerino i dati relativi al triennio 2009 – 2011, emerge un aumento dei maltrattamenti familiari nel 2012 e pure nel 2013.

Infatti, nel 2013, le Polizie cantonali elvetiche hanno registrato 16.495 casi di violenza domestica. Nel 2014, tale cifra è scesa del 5 %, per un totale di 15.650 infrazioni, ma la situazione rimane non poco problematica.

L' Ufficio Federale di Statistica di Berna ha fatto notare la prevalenza, tra il 2009 ed il 2013, delle vie di fatto (30 % circa del totale) nonché delle minacce (25 % circa del totale).

Infrazioni di violenza domestica registrate dalle Polizie cantonali (periodo 2009 – 2014)

2009	16.055 emergenze / interventi
2010	15.606 emergenze / interventi
2011	14.883 emergenze / interventi
2012	15.810 emergenze / interventi
2013	16.495 emergenze / interventi
2014	15.650 emergenze / interventi

Tipologia delle infrazioni (anno-base : 2014)

Vie di fatto	30 %
Minacce	25 %
Ingiurie ossessive	15 %
Lesioni personali	12 %
Stupri e incesto	5 %
Coazione	4 %
Intercettazioni telefoniche illegali	4 %
Omicidi	nessuno
Altre violenze	5 %

Grado di parentela della Parte Lesa (anno-base : 2014)

contro coniuge / convivente / fidanzata	48 %
contro ex coniuge / ex convivente / ex fidanzata	27 %
figli adulti contro genitori	15 %
contro cognate / zie / nonne	10 %

L' Istituto di Criminologia dell' Università di Zurigo, coordinato da Killias, ha acclarato che, nel corso del 2011, l' 1,3 % delle donne intervistate ha ricevuto violenza domestica almeno una volta nella propria vita.

Nel 22 % dei casi, le violenze sono state talmente gravi da provocare l' intervento di una pattuglia della Polizia, sovente chiamata sul posto dai vicini di casa. Si tratta di una cifra allarmante, in un Paese c.d. << civile >> come la Svizzera.

Purtroppo, nel 24 % dei casi noti alla Polizia, non è sporta alcuna querela dalla Parte Lesa e tutto prosegue nel silenzio delle mura domestiche.

5. Profili criminologici.

Secondo l'autorevole parere di GOSSELIN & LAFONTAINE & BELANGER (2005), le cause della violenza domestica si sostanziano in un vero e proprio ginepraio di cause e con-cause tra di loro correlate. Per la corrente di pensiero c.d. “ **biologica** “, alla quale apparteneva anche Freud, il maschio, a differenza della donna, nasconde molteplici << *pulsioni aggressive* >>, che lo rendono facilmente violento con (ex) mogli / compagne / conviventi / fidanzate. Esiste pure una Teoria “**psicologica e psicopatologica** “ secondo cui il coniuge è violento perché ha patito relazioni infantili precarie, che successivamente gli causano, in età adulta, condotte disordinate, difficoltà di comunicazione e disturbi della personalità. In terzo luogo, l'analisi c.d. “ **sociologica** “ afferma che il marito / compagno / fidanzato si auto-identifica tutt'oggi nel ruolo tradizionale del padre di famiglia che mantiene economicamente la donna e, dunque, si deve dimostrare deciso, forte e dominante in tutto e per tutto. Infine, esiste anche l' “ **analisi femminista** “, a parere della quale << *la violenza maschile è un meccanismo di controllo sociale mirante a mantenere la femmina in condizione subordinata. Le violenze contro le donne derivano da un sistema sociale di valori e di rappresentazioni nel quale le donne hanno una posizione sociale inferiore, e lo status di essere dominate* >> (PASCONCINO 2005). Similmente, JASPARD (2006), nella Dottrina criminologica francofona, parla della violenza contro mogli / compagne / fidanzate come di << *un mezzo di controllo sulle donne. Esso ha le sue radici nella disuguaglianza dei rapporti di potere tra uomo e donna. Tale disuguaglianza costituisce un ostacolo all'effettiva realizzazione della parità tra uomo e donna* >>

La Criminologia occidentale, sin dalla fine del Novecento, ha, con lodevole prudenza, mescolato, le quattro Teorie psico-sociologiche or ora esposte. Ovverosia, esiste sempre più di una causa della violenza domestica, come, in effetti, dimostra l'analisi concreta di ciascun singolo caso di devianza familiare. Basti pensare che, in un recente Censimento criminologico di BALDRY (2005) è emerso che, almeno nell' 80 % dei casi, il marito / compagno violento << *è un uomo c.d. “ normale “, che ha una vita sociale normale, con relazioni amicali e lavorative buone. Uomini insospettabili* >>. Anzi, bisogna pure sfatare il mito del compagno alcoolizzato o tossicodipendente che usa violenza contro la moglie / compagna (CROMWELL & BURGESS 1999). Infatti, a differenza di quello che si è portati istintivamente a pensare, HERMAN (1992) ha notato che l'alcool e le droghe provocano violenza domestica in rari casi, pari ad uno scarso 3 %. Il maschio violento e stupratore, nella maggior parte dei casi, è perfettamente lucido durante lo svolgimento dei maltrattamenti nella propria famiglia.

La Criminologia occidentale non tratta con la debita cura il problema dei maltrattamenti domestici sulle donne incinte. Siffatta tematica riguarda oggi soprattutto gli USA, ove purtroppo sussistono migliaia di casi di mogli / compagne / fidanzate gravide percosse, violentate e minacciate dai mariti, nonché padri biologici del nascituro.

L'eziologia delle lesioni personali sulla moglie incinta è stata spiegata con il fatto che l'uomo, almeno a livello di inconscio << *non può essere assolutamente certo di essere il padre biologico, a meno di isolare totalmente la moglie o la partner da altri uomini. Permane sempre la possibilità che ella sia stata fecondata da altri uomini* >> (BURCH & GALLUP 2004). A parere di chi redige, questo richiamo novecentesco e psicanalitico all' << *inconscio* >> del padre biologico non è molto convincente. Più acutamente, BUSS (1994), riprendendo l'analisi di KINSEY (1953), asserisce che << *esiste un'incidenza molto maggiore della gelosia sessuale negli uomini ... riscontrata in tutte le culture ...sembra che gli uomini, più delle donne, vivano con stress e ansia l'idea dell'infedeltà sessuale della partner; mentre le donne sono più angosciate dall'infedeltà affettiva e dalla prospettiva di essere abbandonate* >>.

Il fenomeno della violenza domestica, anche nella Confederazione, ha ultimamente assunto dimensioni allarmanti. Si tratta di un problema sino ad ora sottovalutato dalla Criminologia, dal Diritto e dalla Psicologia Forense. Financo i Sistemi Sanitari occidentali si trovano oggi a dover

sostenere gli ingenti costi individuali e sociali dei maltrattamenti in famiglia: ferite, contusioni, fratture, ricoveri, traumi, alcoolismo, tossicodipendenza, depressioni, assenze dal lavoro (STRAUS 1986 ; HEISE 1994 ; GODENZI & YODANIS 1999). In tutta sincerità, bisogna tristemente ammettere che << sono ancora poche le ricerche e le pubblicazioni che si occupano di questa problematica ... si riteneva che si trattasse di un fenomeno privato, da relegare nel segreto delle mura domestiche. Si riteneva anche che gli uomini violenti fossero degli individui di ceto sociale basso, degli individui poveri, sfruttati, frustrati, alcoolizzati, che si vendicavano sulla donna, mentre attualmente, in base ai dati statistici, si sa che il fenomeno è ampio e tocca tutti i ceti sociali e tutte le culture (VENTIMIGLIA 1996).

In Svizzera, nel 1997, l' Ufficio Federale di Statistica ha acclarato che 1 donna su 5, nella Confederazione, ha subito violenze fisiche nella sua vita di coppia. 2 donne su 5 hanno patito abusi psicologici. Nella quasi totalità dei casi, le violenze non sono denunciate. La << cifra oscura >> sarebbe pari al 93 o 96 %. Anche nel caso degli stupri coniugali e degli incesti, il 91,6 % degli episodi non è registrato dalle Polizie cantonali. JASPARD (*ibidem*) afferma che i Paesi maggiormente colpiti dalla violenza domestica sono gli USA, il Canada, la Svizzera e la Francia.

L' antropologa francese HERITIER (1997) definisce << violenza domestica >> ogni <<violenza psico-fisica fondata su un rapporto di forza o di dominazione dell' uomo sulla donna. Essa si esercita con brutalità fisiche o psicologiche. Si tratta di imporre la propria volontà all' altro, di dominarlo, usando una serie di mezzi quali molestie, umiliazioni, svalorizzazioni, fino alla capitolazione e alla sottomissione della vittima >>. Nella Criminologia italiofona si parla di almeno quattro tipologie di abuso: quello fisico, quello psicologico, ma anche quello sessuale e quello economico.

B I B L I O G R A F I A

BALDRY, *Violenza di genere nelle relazioni di coppia: i centri anti-violenza come luogo di sostegno e di aiuto alle vittime*, in AMANN GAINOTTI & PALLINI, *La relazione con l' altro/a. Prospettive psicologiche, interculturali e di genere*. Atti della Giornata di Studio del 17 Marzo 2005, Quaderni n. 3, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Roma Tre, Roma, 2005

BURCH & GALLUP, *Pregnancy As a Stimulus for Domestic Violence*, Journal of Family Violence, vol. 19, n.4/2004

BUSS, *The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating*. Basic Books, New York, 1994

CROWELL & BURGESS, *Capire la violenza sulle donne*, Edizioni scientifiche Magi, Roma, 1999

GODENZI & YODANIS, *Le cout économique de la violence masculine*, Communication au Séminaire *Les hommes et la violence à l' égard des femmes*, Conseil d' Europe, 20 Aout, Strasbourg, 1999

GOSSELIN & LAFONTAINE & BELANGER, *L' impact de l' attachement sur la violence cnjugale: L' état de la question*, Bulletin de psychologie, 58, Septembre – Octobre, 2005

HEISE, *Violence Against Women: The Hidden Health Burden*, in *Discussion Paper*, n. 255. Banque Mondiale, Washington, 1994

HERITIER, *Sulla violenza*, Meltemi, Roma, 1997

HERMAN, *Trauma and Recovery*, Basic Books, New York, 1992

JASPARD, *Les violences conjugales en Europe*, en *Le livre noir de la condition des femmes*
(dirigé par OCKRENT), XO Editions, Paris, 2006

KINSEY, *Sexual Behaviour in the Human Female*, 1953; Traduzione italiana: *Il comportamento sessuale della donna*, Bompiani, Milano, 1970

PASCONCINO, *I Centri Antiviolenza: analisi psicosociale della violenza contro le donne attraverso le esperienze personali e i vissuti di un campione di donne*, Tesi di Laurea DISSAIFE, svolta presso la Cattedra di Psicologia dello Sviluppo della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Roma Tre, 2005

STRAUS, *Medical care costs of intrafamily assault and omicide*. Bulletin of the New York Academy of Medicine, n. 62/1986

VENTIMIGLIA, *Nelle segrete stanze, Violenze alle donne tra silenzi e testimonianze*, Franco Angeli, Milano, 1996

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

a.baigueraaltieri@libero.it

baiguera.a@hotmail.com